

Conversione delle patenti rilasciate dalla Repubblica di San Marino

Uno spunto per un più ampio approfondimento

di **Giuseppe Carmagnini** Commissario p.m. di Prato, Responsabile Ufficio giuridico e contenzioso
Autore del servizio internet "Vigilare sulla strada" www.vigilaresullastrada.it
Raffaele Chianca Ispettore capo Polizia di Stato, sezione Polstrada Rimini
Luca Tassoni Ispettore p.m. di Bologna

Sul Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2006 sono stati pubblicati i testi originali degli Accordi internazionali entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2006, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica, ai sensi dell'articolo 80¹ della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro la stessa data.

Tra questi vi è anche lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sulla reciproca conversione delle patenti di guida (e del Certificato di Abilitazione Professionale), con allegati, del 5 maggio 2005, entrato in vigore il 20 febbraio 2006.

Va ricordato che, al di là dei particolari accordi internazionali già da tempo vigenti, la Repubblica di San Marino continua ad essere uno Stato non comunitario e quindi la patente di guida rilasciata dalla Segreteria di Stato ai Trasporti-Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino deve essere convertita entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia da parte del suo titolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 135 e 136 del codice della strada; la conversione avviene senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari riguardanti conducenti disabili, fermo restando l'obbligo di presentare, su richiesta, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste. Le eventuali limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, hanno efficacia con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione e ciò vale, ad esempio, per i casi previsti dall'articolo 117 del codice della strada; pare doversi sostenere che questa disposizione possa essere correttamente applicata anche per l'individuazione del neopatentato ed infatti sulle patenti rilasciate per conversione viene indicata la data di rilascio della patente convertita, secondo le indicazioni a suo tempo impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero dei trasporti)².

La possibilità di convertire la patente vale solo se questa è

stata ottenuta prima dell'acquisizione della residenza e a patto che questa non sia stata ottenuta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione (così detto divieto di triangolazione o turismo delle patenti).

A tal fine, i due Stati riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie (quindi, per l'Italia si tratta dell'autorizzazione ad esercitarsi, così detto foglio rosa) ed in corso di validità (per cui si considerano non convertibili le patenti scadute), che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio e per questo detta patente di guida cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente; in caso di circolazione oltre detto termine si applicano le sanzioni previste dall'articolo 136, nelle diverse eventualità indicate nei commi 6 e 7.

La circolazione in Italia con una patente rilasciata da un altro Stato

Sgombriamo preliminarmente il campo da ogni dubbio circa l'applicabilità dell'articolo 136 alle patenti non convertibili, dato che è sufficiente leggere l'epigrafe di questa norma speciale. Infatti, il codice della strada distingue in due articoli la circolazione del titolare di patente rilasciata all'estero. L'articolo 135 è la norma generale rivolta a tutti i conducenti con patente estera che si trovino per qualsiasi motivo a circolare nel nostro Paese, mentre il 136 riguarda specificamente le patenti estere che siano convertibili in virtù di condizioni di reciprocità.

Per questo non è possibile applicare l'articolo 136 alle patenti non convertibili, mentre rimarrà applicabile il solo articolo

135 che permette la circolazione in Italia, illimitatamente se non viene acquisita la residenza anagrafica, oppure per un anno dal giorno in cui il titolare della patente estera ha acquisito la residenza anagrafica. Durante questo periodo, il titolare di patente estera non convertibile potrà ottenere la patente italiana per esame, ovvero continuare a circolare sino alla scadenza dell'anno; trascorso questo periodo senza che il soggetto abbia ottenuto la patente italiana, qualora venga sorpreso alla guida di un veicolo che necessita di tale titolo abilitativo, sarà considerato come privo di patente e quindi sottoposto alle sanzioni previste dall'articolo 116. Diversamente, qualora la patente fosse convertibile, si applicherebbero le sanzioni previste dall'articolo 136, nelle diverse previsioni del comma 6 o del comma 7.

Asserito che l'articolo 136 non si applica al caso della patente non convertibile, a prescindere dall'eventuale acquisizione della residenza, occorre affrontare le varie ipotesi che possono interessare il titolare di detto documento, partendo dal presupposto che in Italia è ammessa la guida dei veicoli con patente rilasciata dall'Organo ministeriale periferico (UMC) a mente dell'articolo 116, comma 1. L'articolo 135 costituisce una deroga a tale principio, in applicazione delle convenzioni internazionali per la circolazione stradale; a sua volta, l'articolo 136 costituisce una ulteriore deroga anche all'articolo 135, in riferimento alle sole patenti che risultino convertibili all'atto dell'accertamento.

Quindi, l'articolo 135 consente la guida di un veicolo da parte di un titolare di patente rilasciata all'estero (oggi questo vale solo per i titoli extra UE) per un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, ovvero senza tale limitazione se si tratta di soggetti non residenti. Se la patente è convertibile, occorre far riferimento all'articolo 136, per cui questa dovrà essere convertita entro un anno dall'acquisizione della residenza; in caso contrario sono previste sanzioni specifiche legate alla validità della patente. Vediamo come, schematizzando la casistica dell'articolo 136:

Patenti convertibili

Acquisizione residenza	Situazione
Entro un anno <i>patente in corso di validità</i>	Regolare
Entro un anno <i>patente scaduta</i>	Violazione 136/7 sanzione 126/7
Oltre un anno <i>patente in corso di validità</i>	Violazione 136/7 sanzione 126/7
Oltre un anno <i>patente scaduta</i>	Violazione 136/6 sanzione 116/13 e 18

Fin qui tutto pare abbastanza semplice, poiché i singoli casi della patente convertibile sono racchiusi nei commi 6 e 7 dell'articolo 136. Quando invece si tratta di patenti non convertibili la cosa si complica, poiché è necessario uno sforzo interpretativo e ancora più complessa è la situazione del titolare di patente non convertibile che circola in Italia

entro un anno dall'acquisizione della residenza o senza averla acquisita, quando la sua abilitazione risulti scaduta.

Cominciamo dall'aspetto più semplice, cioè dalla situazione del titolare di patente non convertibile che continui a guidare dopo un anno dall'acquisizione della residenza senza aver ottenuto per esame la patente italiana (o l'autorizzazione ad esercitarsi). In questo caso, come più volte affermato sul servizio "vigilare sulla strada", si applica la sanzione di cui all'articolo 116 commi 13 e 18, prevista per colui che guida senza patente, precisando come la stessa Prefettura di Prato abbia infine concordato con l'autore del servizio, al quale era stato richiesto un parere in merito come responsabile dell'Ufficio supporto giuridico e contenzioso della polizia municipale procedente in un caso simile, diramando poi una circolare rivolta a tutti gli organi di polizia stradale della provincia con la quale sono state impartite precise disposizioni in merito (la circolare è stata pubblicata e commentata su <http://www.vigilaresullastrada.it>).

Detto questo, *nulla quaestio* anche per chi, essendo titolare di patente estera scaduta di validità guidi in Italia un veicolo dopo un anno dall'acquisizione della residenza: ovviamente il fatto che la patente sia scaduta a nulla rileva a questo punto e si applicherà la stessa sanzione prevista per la guida senza titolo.

Sicuramente, l'aspetto problematico è rappresentato dal titolare di patente non convertibile, scaduta di validità, che guidi in Italia entro l'anno dall'acquisizione della residenza, ovvero senza aver acquisito la residenza guidi con patente scaduta o non valida per categoria. La questione interpretativa è legata a diversi fattori, non ultimo il contrasto che vi può essere tra il comma 1 dell'articolo 135 e l'ultimo comma dello stesso articolo, che richiede il rispetto delle prescrizioni del codice della strada anche ai titolari di patente rilasciata all'estero, assoggettandoli alle medesime sanzioni previste per i titolari di patente italiana (quindi, in ipotesi, anche quelle dell'articolo 126 ?). Il comma 1 invece ammette la deroga di cui si è detto, fermo restando il requisito dell'acquisizione della residenza da meno di un anno e **solo per la guida dei veicoli per i quali la patente estera è valida.**

Quindi, quando si tratti di guida con patente scaduta o di categoria diversa da quella necessaria per il veicolo guidato, si ritiene applicabile la sanzione di cui all'articolo 116/13 e 18. Addirittura, secondo l'articolo 41 della convenzione di Vienna, le parti contraenti non riconosceranno come valide nemmeno le patenti ove siano riportati particolari obblighi di adattamenti al veicolo o relativi all'uso di ortesi, protesi o dispositivi per supplire alle deficienze del conducente, qualora tali obblighi non siano rispettati.

Quindi, in tali casi non paiono applicabili gli articoli 125 o 126, quanto piuttosto l'articolo 116 commi 13 e 18, poiché la patente non è riconosciuta come valida, non potendosi applicare la deroga di cui all'articolo 135, comma 1, nemmeno entro l'anno dall'acquisizione della residenza o in caso di circolazione internazionale.

Cerchiamo di riassumere la questione della validità legata alla scadenza della patente, secondo lo schema che segue:

Patenti non convertibili

Acquisizione residenza	Situazione
Entro un anno <i>patente in corso di validità</i>	Regolare
Residenza non acquisita <i>patente in corso di validità</i>	Regolare
Entro un anno <i>patente scaduta</i>	sanzione 116/13 e 18
Residenza non acquisita <i>patente scaduta</i>	sanzione 116/13 e 18
Oltre un anno <i>patente in corso di validità</i>	sanzione 116/13 e 18
Oltre un anno <i>patente scaduta</i>	sanzione 116/13 e 18

1ª TABELLA DI EQUIPOLLENZA PER LA CONVERSIONE

ITALIA	SAN MARINO
A1	A1
A	A
B (conseguita prima del 01/01/1986)*	A+B
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi)	B
C	C
D	D
E	E
CAP KD	CAP TIPO B
CAP KD	CAP TIPO D

* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL 1° LUGLIO 1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29 MARZO 1999

ITALIA	SAN MARINO
B1	B1
C1	C1
D1	D1

2ª TABELLA DI EQUIPOLLENZA

SAN MARINO	ITALIA
A1	A1
A	A
B1	-
B	B
C1	B

C	C
D1	B
D	D
E	E
CAP TIPO B	CAP KB
CAP TIPO D	CAP KD

Le patenti rilasciate dalla Repubblica di San Marino

Attualmente, controllando un cittadino sammarinese alla guida di un veicolo, possiamo trovarci di fronte a tre modelli diversi di patente nazionale di guida.

Nella nota a verbale 5.5.2005 prot. n. 746, allegata all'accordo internazionale bilaterale di cui si tratta, vengono riportate indicazioni relative ai "modelli di patente di guida rilasciati nel tempo a San Marino":

1) modello di patente legge n. 106 del 2.9.1985 (in vigore dal 1° novembre 1985);

2) modello di patente decreto n. 97 del 4.7.1996 rilasciato successivamente al modello di cui al punto 1 (in vigore dal 1° luglio 1996);

3) modello di patente riferito al punto 2), integrato con numero di serie, rilasciato a decorrere dal 23.9.2003.

La stessa nota precisa che i modelli di patente emessi precedentemente a quelli sopra descritti non sono più in circolazione e che oltre alle descritte patenti di guida vengono rilasciati:

- certificato di abilitazione professionale rilasciato a San Marino;
- certificato di idoneità alla guida per ciclomotori rilasciato a San Marino.

Sistemi di sicurezza e conformazione delle patenti di San Marino

Come abbiamo appena visto i modelli attualmente utilizzati in San Marino sono tre; si tratta di documenti, anche quelli di ultima generazione, privi di sistemi di sicurezza antifalsificazione, quindi relativamente semplici da riprodurre.

Questo farebbe pensare ad un notevole fenomeno di falsi, ma in effetti così non è, sostanzialmente per due motivi:

- l'extracomunitario in possesso di una patente sammarinese dovrebbe anche dimostrare la sua residenza in quella Repubblica di San Marino, e questo complica la sua situazione;
 - lo Stato sammarinese consente la conversione di patenti di guida nazionali di **tutti** gli Stati del mondo, quindi, per un extracomunitario residente in San Marino è più semplice ottenere un documento originale convertendo uno falso.
- Fatta questa breve premessa nell'effettuare il controllo di una patente sammarinese dovremo concentrarci esclusivamente sulla sua conformazione e sulle tecniche di stampa, sia quelle con cui è stato formato il documento, sia quelle utilizzate per la compilazione.



ELENCO DELLE PATENTI NON CONVERTIBILI AL 23 MAGGIO 2006

ALGERIA	GIAPPONE	MOLDOVA	SRI LANKA
ARGENTINA	GRAN BRETAGNA	NORVEGIA	SVEZIA
AUSTRIA	GRECIA	PAESI BASSI	SVIZZERA
BELGIO	IRLANDA	POLONIA	TAIWAN
BULGARIA	ISLANDA	PORTOGALLO	TUNISIA
CIPRO	LETTONIA	PRINCIPATO DI MONACO	TURCHIA
CROAZIA	LIBANO	REPUBBLICA CECA	UNGHERIA
DANIMARCA	LIECHTENSTEIN	REPUBBLICA DI COREA	
ESTONIA	LITUANIA	REPUBBLICA SLOVACCA	
FILIPPINE *	LUSSEMBURGO	ROMANIA	
FINLANDIA	MACEDONIA	SAN MARINO	
FRANCIA	MALTA	SLOVENIA	
GERMANIA	MAROCCO	SPAGNA	

in grassetto gli Stati della Comunità europea

PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

Le patenti rilasciate dai Paesi comunitari **possono** essere convertite senza esame, oppure il titolare ne può richiedere il **riconoscimento** una volta acquisita la residenza in Italia; da ciò consegue che non si applica l'articolo 136 ai titolari di patente comunitaria che acquisiscono la residenza in Italia, poiché questi non hanno alcun obbligo di convertire la patente, né di farla riconoscere.

Trattandosi di conversione e non di nuovo rilascio, **si applicano le limitazioni vigenti in Italia con riferimento alla data di rilascio della patente convertita**. Pur in assenza di disposizioni in merito, **questo principio pare estensibile anche per quel che concerne la disciplina della patente a punti**, per l'applicazione della quale (in riferimento al raddoppio dei punti per i neopatentati) si dovrà far riferimento alla data che, sempre su recente disposizione del Ministero (Nota dell'8 ottobre 2003), dovrebbe essere riportata sulla patente ottenuta per conversione sul verso del documento "Card", nello spazio sottostante alle date di rilascio (sotto gli spazi 10, 11 e 12), accanto al numero della patente convertita che è preceduto dal codice comunitario **70** (corrispondente alla dizione "conversione estera" riportata sulle patenti cartacee) e seguito dalla sigla ECE/ONU del Paese che ha rilasciato il documento convertito (vedi l'apposita tabella).

Non è possibile la conversione della patente extracomunitaria ottenuta dopo l'acquisizione della residenza in Italia, né sarà possibile la conversione della patente ottenuta per conversione di un documento non convertibile in Italia; per fare un esempio, se la patente è stata ottenuta per conversione di una patente albanese, non potrà essere convertita in Italia, con l'evidente fine di impedire che, con una sorta di "triangolazione", una patente non convertibile in Italia lo divenga passando attraverso la conversione in uno Stato ove esistono accordi di reciprocità con una nazione con la quale l'Italia non ha alcun accordo.

* **Circolare MIT Prot. MOT3/2166 /M340 del 13.4.2006** A partire dal 01/05/2006, non sono più accettate istanze per il rilascio di documenti di guida italiani di categorie C, D e E per conversione di patenti filippine, provvedendo invece ad emettere, se propriamente richiesto e ove possibile, soltanto le categorie A e B. Per le domande volte ad ottenere le categorie superiori, accettate prima di detta data, la conversione in categorie C, D, E sarà possibile solo sostenendo i relativi esami di revisione di patente di guida, previsti dall'art. 128 del codice della strada. Gli utenti potranno ottenere senza esame di revisione solo le categorie A e B, rinunciando alle categorie C, D e E con una dichiarazione scritta.

MODELLO 3

Il modello attualmente emesso è quello indicato al punto 3 della nota verbale del 5.5.2005 (modello di patente riferito al punto 2) integrato con numero di serie, rilasciato a decorrere dal 23.9.2003).

Si tratta di un modello *card* cm. 08,05 x 05,04, la stampa è litografica, mentre la compilazione avviene utilizzando una stampante a sublimazione termica.

Rispetto al modello precedente riporta il numero di serie dello stampato idoneo per svolgere con l'ufficio emittente accertamenti di carattere amministrativo e per verificare eventuali sottrazioni del documento in bianco.



MODELLO 2

Vecchio modello utilizzato dal 1° luglio 1996 al 23 settembre 2003. Sembra del tutto identico al modello successivo, ma, in realtà, oltre a non riportare il numero di stampato, differisce in alcuni particolari della stampa di fondo, visibili principalmente nello stemma posto nella parte alta di destra del fronte.

Le misure sono quelle standard, cm. 08,05 x 05,04, la stampa è litografica, mentre la compilazione avviene utilizzando una stampante a sublimazione termica.



MODELLO 1

È il modello più vecchio, tuttora in uso, viene utilizzato dal 1° novembre 1985 ed è rimasto in vigore fino al 1° luglio 1996, quando è stato istituito il primo modello *card*.

Il documento viene prodotto con una strana procedura tuttora utilizzata in alcuni Stati del mondo, in particolare in Sud America.

Il documento viene prodotto su carta (due fogli) cm. 06,05 x 09,03 che poi vengono apposti fronte/retro su un supporto plastico di cm. 07,05 x 10,05 e alla fine plastificati.



I competenti uffici di San Marino ci fanno sapere che presto, forse già dal 2007, verrà introdotto un nuovo modello munito di sistemi di sicurezza antifalsificazione.

Ulteriori informazioni sui documenti e le targhe per veicoli emessi nella Repubblica di San Marino possono essere reperite nel sito WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS alla pagina web <http://www.vehicle-documents.it> o sulla banca dati on-line Patenti straniere, accessibile anche dal sito www.patentistraniere.it.

Il pagamento delle sanzioni previste dal codice della strada

Nonostante tra il nostro Paese e la Repubblica di San Marino siano in vigore una moltitudine di accordi e convenzioni bilaterali, soprattutto per quanto riguarda i rapporti fiscali e doganali, il piccolo Stato, ricompreso geograficamente nel territorio italiano, deve essere considerato a tutti gli effetti uno Stato estero, in particolare, non appartenente all'Unione europea.

Ciò comporta, ad esempio, la completa applicazione delle particolari disposizioni contenute nell'articolo 207 del codice della strada, in conseguenza delle quali, qualora una violazione venga commessa con un veicolo immatricolato nella Repubblica di San Marino (come in qualsiasi altro Stato estero), a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza del conducente, quest'ultimo dovrà provvedere al pagamento immediato della sanzione pecuniaria in misura ridotta (pari al minimo edittale) o al versamento della cauzione (pari alla metà del massimo edittale) direttamente nelle mani degli operatori di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento e alla contestazione dell'illecito. In mancanza del pagamento in misura ridotta e del versamento della cauzione, occorre procedere al fermo amministrativo del veicolo, con immissione dello stesso in una depositaria autorizzata fino al pagamento o versamento della cauzione, ma comunque non oltre sessanta giorni.

Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso articolo 207 del codice della strada, anche nel caso in cui la violazione sia commessa con un veicolo immatricolato in Italia ma il conducente sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato non comunitario, come nel caso della Repubblica di San Marino, occorre applicare le medesime procedure sopra descritte per le infrazioni commesse alla guida dei veicoli immatricolati all'estero.

La sigla distintiva sui veicoli

Anche per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 133 del codice della strada, secondo le quali gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, durante la circolazione in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine, trovano completa applicazione nei confronti degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati nella

APPLICAZIONE ARTICOLO 207 C.D.S.

<ul style="list-style-type: none"> • Titolare patente italiana o UE • Veicolo immatricolato Italia 	→	<ul style="list-style-type: none"> • Non ammesso pagamento a mani dell'accertatore. • Pagamento in Misura Ridotta entro 60gg dalla contestazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Titolare patente italiana • Veicolo immatricolato UE o SEE 	→	<ul style="list-style-type: none"> • PMR immediato a mani dell'accertatore che lo annota sul verbale che vale come quietanza ◦ • Versamento cauzione pari al minimo edittale Altrimenti • Fermo sino al momento del pagamento, max 60 gg
<ul style="list-style-type: none"> • Titolare patente italiana • Veicolo immatricolato extra UE o extra SEE 	→	<ul style="list-style-type: none"> • PMR immediato a mani dell'accertatore che lo annota sul verbale che vale come quietanza ◦ • Versamento cauzione pari alla metà del max edittale Altrimenti • Fermo sino al momento del pagamento, max 60 gg
<ul style="list-style-type: none"> • Titolare patente UE (o SEE) • Veicolo immatricolato extra UE o extra SEE 	→	<ul style="list-style-type: none"> • PMR immediato a mani dell'accertatore che lo annota sul verbale che vale come quietanza ◦ • Versamento cauzione pari alla metà del max edittale Altrimenti • fermo sino al momento del pagamento, max 60 gg
<ul style="list-style-type: none"> • Titolare patente UE (o SEE) • Veicolo immatricolato UE o SEE 	→	<ul style="list-style-type: none"> • PMR immediato a mani dell'accertatore che lo annota sul verbale che vale come quietanza ◦ • Versamento cauzione pari al minimo edittale Altrimenti • fermo sino al momento del pagamento, max 60 gg
<ul style="list-style-type: none"> • Titolare patente extra UE (o extra SEE) • Veicolo immatricolato extra UE o extra SEE 	→	<ul style="list-style-type: none"> • PMR immediato a mani dell'accertatore che lo annota sul verbale che vale come quietanza ◦ • Versamento cauzione pari alla metà del max edittale Altrimenti • fermo sino al momento del pagamento, max 60 gg
<ul style="list-style-type: none"> • Titolare patente extra UE (o SEE) • Veicolo imm. ITALIA (art 207 c.4-bis), UE o SEE 	→	<ul style="list-style-type: none"> • PMR immediato a mani dell'accertatore che lo annota sul verbale che vale come quietanza ◦ • Versamento cauzione pari al minimo edittale Altrimenti • fermo sino al momento del pagamento, max 60 gg

Il simbolo della Repubblica di San Marino, presente nella parte sinistra delle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi e nella parte in alto a sinistra dei motoveicoli (come rappresentato nella figura sottostante), non può essere affatto considerato sostitutivo della sigla distintiva a forma ovale contenente i caratteri "RSM".



La necessità dell'apposizione della sigla internazionale è confermata dal fatto che l'apposito adesivo viene fornito anche dallo stesso Ufficio Registro Automezzi, cioè l'istituzione nazionale che si occupa dell'immatricolazione dei veicoli e del rilascio delle patenti di guida.

Repubblica di San Marino, nei quali, durante la circolazione nel territorio italiano, deve essere applicato nella parte posteriore il cosiddetto "ovale" di colore bianco con all'interno la sigla internazionale dello Stato ("RSM"), come rappresentato nella figura seguente:



L'assicurazione dei veicoli immatricolati a San Marino

Dal punto di vista dell'assicurazione obbligatoria, infine, i veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino (come quelli dello Stato della Città del Vaticano) sono considerati alla stregua dei veicoli immatricolati in Italia, per cui possono assolvere l'obbligo assicurativo mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia abilitata in Italia. Come per i veicoli italiani, quindi, il conducente ha l'obbligo di esibire il certificato assicurativo e di esporre nella parte anteriore degli autoveicoli il relativo contrassegno. Si veda, infatti, nella successiva figura, l'esposizione di un contrassegno assicurativo rilasciato da una compagnia italiana per un veicolo con targa sammarinese:



NOTE

1) Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

2) **Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8.10.2003** – Come è noto, la legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151 prevede, per i titolari di patenti conseguite dopo il 1° ottobre 2003, che i punti da sottrarre per ogni singola violazione commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente, sono raddoppiati.

Assume, pertanto, notevole importanza l'indicazione del rilascio della patente originaria in caso di conversione di patente estera ed in caso di conversione di patente militare.

Conseguentemente nell'ambito della procedura informatica di elaborazione delle patenti di guida, il campo previsto per la data di primo rilascio, fino ad oggi facoltativamente utilizzato, deve essere obbligatoriamente compilato ad evitare che vengano considerati neopatentati conducenti che sono in possesso di patente di guida da più di tre anni.